

(N. 1532)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(COLOMBO)

di concerto col Ministro del Bilancio
(ZOLI)

col Ministro del Tesoro
(MEDICI)

e col Ministro dei Lavori pubblici
(ROMITA)

NELLA SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1956

Aumento della autorizzazione di spesa disposta con la legge 16 ottobre 1954, n. 989, recante provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate

ONOREVOLI SENATORI. — Tra i moderni ritrovati che consentono di ottenere notevoli incrementi della produttività agricola uno dei più efficaci ed insieme di agevole applicazione è certamente l'impiego delle sementi selezionate, aventi elevate qualità genetiche e caratteristiche specificatamente adattabili ai diversi ambienti agricoli.

Poichè l'uso di queste sementi è ancora scarsamente diffuso presso le piccole aziende, appare ben giustificato aiutare i coltivatori a sostenere la relativa spesa di acquisto mediante la concessione di contributi statali; con che potrà ottenersi il duplice risultato di deter-

minare un immediato aumento del prodotto delle colture, e di far conoscere ad apprezzare direttamente dagli agricoltori l'efficienza di questo progredito metodo colturale, affinché esso possa restare stabilmente nella pratica generale senza più bisogno di interventi finanziari dello Stato.

Con la presente proposta che detta disposizioni per l'aumento della spesa autorizzata con la legge 16 ottobre 1954, n. 989, recante provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate, il Governo, in conformità ad un preciso impegno assunto, si prefigge di rendere più aderenti alle reali necessità dell'agricoltura la diffu-

sione e l'impiego di tali sementi elette aventi elevate qualità genetiche, già previste nella legge citata.

Il provvedimento si è reso necessario anche per corrispondere alle generali aspettative e sollecitazioni da parte dei ceti agricoli interessati, nonchè delle associazioni di categoria che tali ceti rappresentano. Infatti, per l'insufficienza degli stanziamenti, il Ministero dell'agricoltura ha dovuto limitare la concessione dei contributi, accogliendo le richieste di soli 400.000 coltivatori diretti su un complessivo numero di 2.000.000 circa di famiglie coltrici, e restringendo inoltre il suo intervento

alla diffusione di seme eletto di grano, e di piccoli e insufficienti quantitativi di granoturco, riso e patate, trascurando le sementi di piante foraggere ed orticole, la cui importanza nel settore della produzione è a tutti nota.

L'unito disegno di legge dispone pertanto l'aumento, in ragione di un miliardo all'anno, per i prossimi tre esercizi finanziari, degli stanziamenti autorizzati per la concessione dei contributi nelle spese di acquisto delle sementi selezionate: con tale aumento si ritiene di poter, almeno in parte, sopperire alle accennate deficienze, per soddisfare una delle più urgenti esigenze del progresso tecnico agricolo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La spesa di cinque miliardi disposta dalla legge 16 ottobre 1954, n. 989, riguardante provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate, è aumentata di tre miliardi. Tale maggiore spesa sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di un miliardo in ciascuno degli esercizi 1956-57; 1957-58 e 1958-59.

Art. 2.

All'onere di 1.000.000.000, derivante per l'esercizio 1956-57 dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte con riduzione di uguale importo dello stanziamento del capitolo n. 142 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il predetto esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.